

Previdenza

Pensioni anticipate

1

Le conferme. La legge di Bilancio proroga Opzione donna mentre restano in vigore le altre agevolazioni al pensionamento

Le vie per accelerare l'uscita dal lavoro 2021

Antonello Orlando

Il sistema previdenziale italiano, a partire dal 2012 per effetto della riforma Monti-Fornaro, ha vissuto uno spostamento in avanti degli accessi alla pensione che ha determinato più rigidità nei meccanismi di ricambio del capitale umano. Così, negli anni successivi (incluso il 2021, grazie alla legge di Bilancio 178/2020 da poco entrata in vigore), il legislatore ha posto sul tappeto alcuni correttivi: ingressi alla pensione anticipata, talvolta temporanei, talvolta strutturali.

Le opportunità

Da Opzione donna (confermata a più riprese dal 2004) si va agli ingressi a pensione per particolari categorie di lavoratori, come gli addetti a mansioni usuranti e i lavoratori precoci, senza trascurare alcuni meccanismi di anticipo come il riscatto del corso di studi (nella sua variante light, entrata a sistema strutturalmente da fine gennaio 2019). In particolare, l'ulteriore proroga di un anno che estende i termini di adesione per la cosiddetta Opzione donna non si rivela particolarmente innovativa, ma si concretizza in un ampliamento della platea delle donne che possono aderire a questa particolare forma di pensione anticipata che consente di maturare i requisiti anagrafici e contributivi non più entro la fine del 2019, ma entro

il nuovo termine della fine del 2020.

Requisiti

La norma non interviene sui requisiti che sono sempre pari a 35 anni di contribuzione e a un'età di 58 anni per le donne lavoratrici dipendenti del settore privato o pubblico che salgono a 59 nel caso di lavoratrici autonome (iscritte alla gestione artigiani o commercianti). Rimane anche il meccanismo delle finestre mobili pari a 12 mesi per le lavoratrici subordinate e 18 mesi per le autonome. Viene anche confermata la penalizzazione della conversione automatica del trattamento pensionistico al metodo di calcolo contributivo puro che, tuttavia, apre le porte, come testimoniato dal messaggio Inps 1982/2020 alla fortunata combinazione fra riscatto agevolato e Opzione donna che consente di sfruttare tale cambio di metodo di calcolo per trapiantare con una spesa minima i 35 anni di contributi richiesti.

Dal 2011, invece, è stato previsto un accesso anticipato a pensione per tutti quei lavoratori che, per almeno sette anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, o per almeno metà della vita lavorativa complessiva, sono stati addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (così come codificate dal ministero del Lavoro in appositi decreti e, da ultimo, come disciplinato dalla circolare Inps 90/2017. Per loro, l'ac-

cesso a pensione si raggiunge con una quota, non molto diversa da quota 100, che richiede almeno 35 anni di contributi effettivi e almeno 61 anni e 7 mesi di età (l'età varia a seconda della tipologia di mansioni usuranti e anche della presenza o meno di contribuzione nelle gestioni autonome di Inps).

Lavoratori precoci

Più recente è invece la previsione dell'accesso anticipato per lavoratori precoci (vale a dire coloro che hanno almeno 12 mesi di contributi da lavoro maturati prima dei 19 anni di età): per loro vi è uno sconto che va da 10 mesi a quasi due anni in meno di contributi, a seconda del sesso, e che porta il requisito contributivo a 41 anni con una successiva finestra di attesa pari a 3 mesi.

Oltre al lavoro giovanile e ai contributi, la legge di Bilancio del 2017 ha complicato ulteriormente questo accesso, chiedendo a questa categoria di lavoratori anche di rientrare in uno dei quattro status di bisogno mappati dal Dpcm 87/2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



la guida rapida**Previdenza
Pensioni anticipate****2**

Iter e requisiti. Per accedere al beneficio, coloro che rientrano nelle categorie previste devono presentare (telematicamente o tramite patronato) un'istanza entro il 1° marzo

Precoci, lo scivolo esclude chi è nel contributivo puro

**Antonello Orlando
Matteo Podda**

La legge 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017) all'articolo 1, comma 199, ha introdotto stabilmente uno specifico accesso anticipato per coloro che, a prescindere dall'età anagrafica, si trovino in possesso di contribuzione maturata prima del compimento di 19 anni di età. Il requisito minimo necessario per poter accedere a tale forma di pensionamento è aver maturato un anno di contribuzione di lavoro effettivo (non è utile dunque la contribuzione derivante da riscatto di laurea o da accredito del servizio militare), non necessariamente continuativa e anche derivante da lavoro svolto all'estero, all'età di 18 anni e 364 giorni. Ciò significa che al compimento del diciannovesimo anno di età l'interessato deve aver già a disposizione un anno di contribuzione.

L'accesso anticipato è richiedibile soltanto da coloro che siano in possesso di anzianità contributiva ante 1996 e che rientrano, a meno di esercizio dell'opzione per il sistema contributivo (ad esempio, obbligatorio nel caso di riscatto agevolato della laurea), nel calcolo retributivo o misto dell'assegno pensionistico; risultano esclusi, di conseguenza, tutti coloro che possono vantare soltanto contribuzione post 31 dicembre 1995 e che rientrano quindi nel metodo di calcolo contributivo puro. Tale ingresso, quindi, anche se stabile, andrà esaurendosi mano a mano che andranno in pensione tutti i lavoratori beneficiari del sistema misto o retributivo puro.

Agevolazione aperta a tutti

L'agevolazione per l'anticipo per

precoci è richiedibile da tutti i lavoratori dipendenti privati, pubblici, ma anche iscritti presso le gestioni di artigiani, commercianti o alla gestione separata, che si riconoscano in uno dei quattro profili di cui all'articolo 199 della legge di Bilancio 2017 e delle successive modifiche della legge di Bilancio 2018.

Status di bisogno

I 41 anni possono essere raggiunti anche in cumulo contributivo con le casse professionali per liberi professionisti iscritti ad albo; i beneficiari devono possedere poi uno dei 4 status di bisogno di seguito elencati:

a) lavoratori in stato di disoccupazione a seguito del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 604/1966 e che abbiano integralmente concluso la prestazione per la disoccupazione spettante da almeno tre mesi; lavoratori a termine con rapporti della durata di almeno 18 mesi negli ultimi 36 in cui sia venuto a scadere il contratto;

b) i *caregivers*, ovvero chi assiste da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente avente un handicap in situazione di gravità oppure un parente/affine di secondo grado, sempre convivente, nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona abbiano compiuto i settanta anni di età o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti;

c) coloro che hanno una riduzione accertata della capacità lavorativa pari ad almeno il 74%;

d) lavoratori dipendenti esercitanti professioni "gravose" esplicitamente elencate, svolte al momento del pensionamento per un perio-



do di almeno sette anni negli ultimi dieci oppure almeno sei anni negli ultimi sette. Per il conteggio si considerano sia contributi effettivi che contribuzione figurativa derivante da eventi che si sono verificati durante lo svolgimento dell'attività gravosa. Rientrano anche gli addetti a lavori usuranti di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 1 del Dlgs 67/2011.

Se questa misura pensionistica strutturale è di norma soggetta all'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita, il Dl 4/2019 ha sospeso fino al 2026 compreso l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita, mantenendo inalterato l'accesso al raggiungimento del requisito dei 41 anni di contributi, ma ha anche reintrodotto la finestra mobile temporale di tre mesi tra il raggiungimento dei requisiti e la decorrenza dell'assegno pensionistico (uguale per dipendenti pubblici e privati o autonomi).

Non cumulabilità

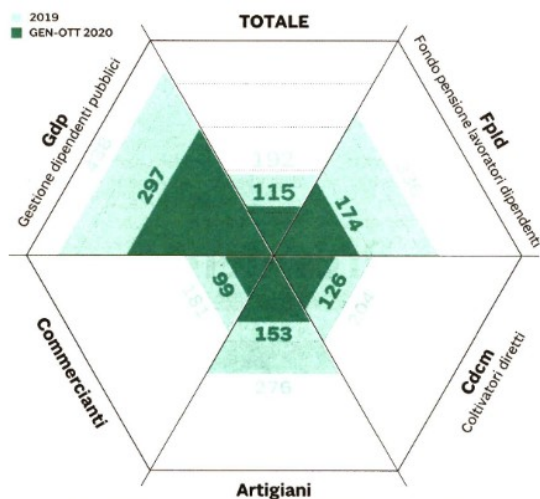
L'assegno pensionistico per precoci non è cumulabile con redditi derivanti da attività lavorativa per un periodo di tempo intercorrente tra l'anzianità contributiva della pensione anticipata ordinaria comprensiva dei futuri incrementi a speranza di vita e l'anzianità al momento del pensionamento per precoci (questo anche se il lavoratore cessa materialmente di contribuire). Nel caso in cui il titolare del trattamento pensionistico percepisca redditi da lavoro vietati, l'assegno di pensione viene sospeso fino alla conclusione del divieto di cumulo e le rate già percepite vengono recuperate dall'Inps.

Per poter accedere a questa forma di pensionamento anticipato è obbligatorio presentare, telematicamente o tramite un patronato, una specifica istanza entro il 1° marzo di ogni anno (certificazione dei requisiti). Il requisito contributivo minimo deve maturare entro l'anno stesso.

Eventuali domande presentate oltre questa soglia verranno prese in considerazione soltanto nel caso in cui siano rimaste risorse finanziarie e comunque, se presentate entro il 30 novembre. In caso di esito positivo con la comunicazione di certificazione di Inps, l'interessato dovrà presentare l'effettiva domanda di pensione nella quale conferma il raggiungimento dei requisiti ed indicare la cessazione del rapporto di lavoro e la data di decorrenza della pensione per precoci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PENSIONI ANTICIPATE OGNI 100 PENSIONI DI VECCHIAIA
Per anno di decorrenza e gestione



Fonte: Inps, ottobre 2020

DISTRIBUZIONE DELLE PENSIONI

Numero e importo medio in euro per anno di decorrenza e gestione

GESTIONE	2019		GEN-SET 2020	
	NUMERO	IMPORTO MEDIO	NUMERO	IMPORTO MEDIO
Fpld Fondo pensione lavoratori dipendenti	130.645	2.098	92.449	2.145
Cdcm Coltivatori diretti	10.363	1.074	8.184	1.096
Artigiani	35.403	1.480	24.215	1.489
Commercianti	28.787	1.571	19.059	1.554
Gdp Gestione dipendenti pubblici	94.215	2.318	73.424	2.222
TOTALE	299.413	2.007	217.331	2.007

la guida rapida

**Previdenza
Pensioni anticipate**

3

In sintesi

Dagli anni
di studio
ai lavori
usuranti:
4 percorsi
per avvicinare
l'assegno

a cura di
**Francesca Blicchi
Antonello Orlando**

OPZIONE DONNA

Uscita a 58 anni per le dipendenti e 59 per le autonome

Prorogata anche per il 2021, Opzione donna è una misura introdotta dalla legge Maroni (articolo 1, comma 9 legge 243/04) che consente di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie, a patto di optare per il metodo di calcolo contributivo. La misura è accessibile dalle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi, in possesso di contributi al 31 dicembre 1995. La legge di Bilancio per il 2021, modificando l'articolo 16 del decreto legge 4/2019, consente l'esercizio di Opzione donna alle lavoratrici dipendenti che abbiano compiuto 58 anni di età, 59 anni per le autonome, e abbiano maturato 35 anni di contributi entro il

31 dicembre 2020. Per questa tipologia di pensione è in vigore la cosiddetta finestra di differimento per la quale l'assegno è erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. Per accedere ad Opzione donna è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell'attività svolta come lavoratrice autonoma. Ai fini del perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione, non devono essere considerati periodi di malattia non integrata, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. Non è consentito il cumulo contributivo per arrivare ai 35 anni di contributi.



IL «RECUPERO» AGEVOLATO DELLA LAUREA

Il riscatto (deducibile) si può rateizzare in 10 anni

Il riscatto agevolato, introdotto dal decreto legge 4/2019, è caratterizzato da un metodo di calcolo dell'onere più vantaggioso rispetto a quello ordinario, in quanto non legato all'ultimo reddito, a condizione che i periodi da riscattare ricadano nella competenza del metodo contributivo. Analogamente al riscatto per inoccupati, l'onere è forfettario e dato dall'applicazione dell'aliquota contributiva del 33% al reddito minimo della Gestione artigiani e commercianti (poco meno di 5.300 euro). Anche per il riscatto light valgono le regole previste dal decreto legislativo 184/1997 relative alla possibilità di rateizzare il

pagamento dell'onere fino ad un massimo di 10 anni e alla piena deducibilità dell'onere stesso. Qualora l'assicurato avesse avviato il pagamento rateizzato dell'onere calcolato con il metodo "ordinario", può interrompere il pagamento e richiedere il calcolo agevolato per i periodi residui. Con la circolare 6/2020, Inps ha chiarito che il riferimento al metodo di calcolo contributivo permette anche di riscattare con onere light i periodi di studio ante 1996, a condizione di aver optato per il metodo di calcolo contributivo o per uno degli accessi a pensione che comportano il passaggio a tale metodo di calcolo (ad esempio Opzione donna, computo in gestione separata).

LAVORI USURANTI

Inclusi turnisti di notte e conducenti di autobus

Il Dlgs 67/2011 ha introdotto una disciplina che consente di anticipare l'età pensionabile, ulteriormente agevolata dal 2017. L'accesso a pensione per i lavori usuranti è attivabile dai lavoratori dipendenti che abbiano svolto nell'arco della propria vita lavorativa attività individuate nell'articolo 1 del Dlgs 67/2011, riconducibili a quattro categorie:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (articolo 2 decreto del ministero del Lavoro del 19 maggio 1999);
- lavoratori notturni; nello specifico, lavoratori a turni che prestano attività nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero di giorni lavorativi all'anno non

inferiore a 64 e lavoratori che prestano attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro pari all'intero anno lavorativo;

- lavoratori addetti alla linea di catena;
- conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti adibiti a servizio pubblico di trasporto.

Le attività devono essere svolte per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa o per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Questi assicurati possono accedere a pensione con un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età minima pari a 61 anni e sette mesi, variabile a seconda della lavorazione svolta.

LAVORATORI PRECOCI

Benefici riservati solo ad alcune categorie

I lavoratori precoci sono coloro che hanno maturato almeno 52 settimane di contributi effettivi da lavoro prima del compimento del 19° anno di età e che abbiano almeno un contributo anteriore al '96, per i quali è prevista un'uscita con 41 anni di contributi (requisito vigente fino al 2026) dopo una finestra trimestrale decorrente dalla maturazione del requisito. Per l'agevolazione, è richiesto che gli assicurati rientrino in almeno una delle cinque categorie:

- stato di disoccupazione e conclusione integrale della Naspi da almeno 3 mesi (periodo di inoccupazione);
- invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle commissioni mediche per il

riconoscimento dell'invalidità civile;

- assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente (i quali subentrano se i genitori o il coniuge hanno compiuto 70 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).
- hanno svolto attività usuranti oppure gravose per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa o per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni di attività lavorativa. Il beneficio va richiesto ogni anno con specifica domanda entro il 30 novembre.